



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Circondario del Tribunale di Napoli  
Ente Pubblico non Economico*

Convegno  
**TRUST e NON SOLO FISCO**

***“Trust: contrastanti orientamenti della Cassazione.  
Problematiche operative e questioni fiscali”***

*lunedì 9 ottobre 2017 ODCEC Napoli, Piazza dei Martiri, 30 - Napoli*

*Relatore Giuseppe Graziadei*

# Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985 ratificata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364

## art. 2

*«...per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.*

*Il trust presenta le seguenti caratteristiche:*

- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;*
- b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;*
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.*

*Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.»*

# Cass. Civ. 27/01/2017 n.2043

*“il trust, ... concretizza un’entità patrimoniale costituita da un insieme di rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, in rapporto a beni posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.”*

cfr. Cass. Civ. 18/12/2015, n. 25478 e Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21614

# Cass. Civ. 22/12/2015 n. 25800

La gestione dei beni in trust viene attuata mediante intestazione al **trustee**, nell'interesse di uno o più beneficiari, che diviene così *“l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi in quanto **dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione**”,* ciò *“non quale «legale rappresentante» di inesistente soggetto distinto, ma **come soggetto che dispone del diritto**”*

# Effetto del trust e ruolo del trustee

Il precipuo ruolo del trustee delineato in ambito civilistico rivela che **l'atto non è in grado di dare vita ad un nuovo soggetto giuridico**, bensì realizza un mero effetto segregativo, strumentale al perseguimento di un determinato scopo.

# D.P.R. 22/12/1986 n. 917 – T.U.I.R.

## Art. 73. Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
  - a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  - b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, **nonché i trust**, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  - c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, **i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
  - d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi **i trust**, con o senza personalità giuridica, **non residenti nel territorio dello Stato**.

## segue TUIR - art. 73. Soggetti passivi

...

**3.... Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato** gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i **trust** e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, **in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.** Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i **trust** istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, **quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.**

# Trib. Reggio Emilia ord. del 25/3/2013

La circostanza che la normativa tributaria italiana attribuisca al trust la qualifica di soggetto passivo d'imposta ai fini delle dirette, non si ritiene sia in grado di incidere sugli aspetti civilistici dell'istituto, ciò secondo un principio condiviso in sede di legittimità e merito

Cass. 20 dicembre 2012, n. 20584; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20443; App. Trieste 30 luglio 2014, ord.; Trib. Reggio Emilia 25 febbraio 2014, n. 307, sent.; Trib. Voghera decr. 23 febbraio 2010)

# Cass. Civ. 27/01/2017 n.2043

La S.C., affermando che il trustee esercita sui beni un mero controllo in qualità di formale intestatario senza beneficiare di alcuna ricchezza, ha rimarcato il principio secondo cui **l'istituzione di un trust non determina l'insorgenza di un nuovo soggetto giuridico dotato di propria personalità e ciò ha rilevanza, non solo civilistica, ma anche nelle controversie di natura erariale** (cfr. Cass. Civ. 18/12/2015, nn. 25478, 25479 e 25480).

## sentenze della Cassazione Civile di rilievo

n.3735 dep. 24/2/15 ud. 4/2/15 Rel. Giud. Perrino

n.3737 dep. 24/2/15 ud. 4/2/15 Rel. Giud. Perrino

n.3886 dep. 25/2/15 ud. 4/2/15 Rel. Giud. Perrino

n.5322 dep. 18/3/15 ud. 4/2/15 Rel. Giud. Perrino

n.25478 dep. 18/12/15 ud. 2/12/15 Rel. Giud. Terrusi

n.25479 dep. 18/12/15 ud. 2/12/15 Rel. Giud. Terrusi

n.25480 dep. 18/12/15 ud. 2/12/15 Rel. Giud. Terrusi

n.4482 dep. 07/3/16 ud. **8/7/15** Rel. Pres. Cicala

n.21614 dep. 26/10/16 ud. 5/10/16 Rel. Giud. Bruschetta

## Cass. Civ. 24/2/15 n. 3735

*«Il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come invece accade per le successioni e le donazioni, ... l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli.»*

...

*«Il rilievo della capacità economica, del resto, è correlato al contenuto patrimoniale di atti o fatti, non già al trasferimento attuale di diritti»*

## Decreto legge 03/10/2006 n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

### Art. 2. Misure in materia di riscossione

In vigore dal 4 luglio 2017

testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 8, comma 13, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

...

47 - È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito **e sulla costituzione di vincoli di destinazione**, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

# Cass. Civ. 24/2/15 n. 3737

*«Il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, **compreso, quindi, il trust.**»*

...

*«Con riguardo all'imposta in esame **non rileva affatto la mancanza di arricchimento...**»*

# Cass. Civ. 24/2/15 n. 3886

«Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua,...»

## Cass. Civ. 18/02/15 n. 5322

La materiale percezione dell'utilità, ossia secondo la tradizionale impostazione, **l'arricchimento, appartiene all'esecuzione del programma di destinazione, che, per conseguenza, non rileva ai fini dell'individuazione del momento del prelievo tributario** sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie.

# Cass. Civ. 18/12/2015 n. 25478

Caratteristica dell'atto istitutivo di trust è **generare un effetto segregativo patrimoniale** privo dell'attribuzione di alcun potere di rappresentanza al trustee, tanto meno di natura processuale.

Con riferimento agli atti di trust rogati nel sistema previgente alla reintroduzione nel nostro ordinamento dell'imposta sulle successioni e donazioni ed all'estensione dell'ambito applicativo alla *costituzione di vincoli di destinazione* – ha affermato che **non è sottoponibile l'atto costitutivo di un trust ad imposizione proporzionale immediata, non essendo tale atto in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee**, poiché l'acquisto da parte del trustee (salvo non sia autodichiarato) costituisce solo un mezzo funzionale all'attribuzione definitiva al beneficiario, per cui ***“non rileva, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza”***.

# Cass. Civ. 18/12/2015 n. 25479

«ove il trust in concreto si presenti come **trust liberale**, con il quale si dispone di assetti familiari in beneficio di terzi (i figli), è **illogico affermare applicabile l'imposta sul trasferimento (ipotecaria e catastale) già al momento della istituzione del trust.**»

« ... L'errore sta nel fatto di considerare il trust immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell'imposta.»

*«... la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro ... sia essa l'imposta ipotecaria o l'imposta catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario.*

*E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (art. 1 del d.lgs. n. 347-90 e 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, 2° comma, del d.lgs. cit., quanto alla catastale)».*

# Cass. Civ. 18/12/2015 n. 25480

L'atto istitutivo del trust **non può essere ricondotto nell'ambito degli atti a contenuto patrimoniale** per il solo fatto che il consenso prestato riguardi un vincolo su beni muniti di valore economico.

Tale affermazione contrasta:

- con le caratteristiche tipiche dell'istituto in questione;
- con il **sistema impositivo del registro**, che pone a presupposto della tassazione una prestazione "a contenuto patrimoniale", cioè **caratterizzata dall'onerosità**, intesa come corrispettivo pattuito.

## Circ. Ag. Entr. 3/E 22/1/2008 par. 5.4.2.

**«La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.**

**Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni.**

**Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari.»**

# Cass. Civ. n. 4482

## ud. 8/7/2015 dep. 7/3/ 2016

Secondo il diverso orientamento di legittimità - inerente atti rogati in vigenza del disposto dell'art. 2, comma 47, L. n. 286/2006 - **il trust determinerebbe in ogni caso un arricchimento del beneficiario**, tassato anche in considerazione del fatto che l'attuale norma tributaria *“evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione”*, **sussistendo una visione di sfavore** nei confronti dell'istituto che viene scoraggiato mediante ricorso alla leva fiscale.

cfr. Cass. Civ. 24/2/15 nn. 3735, 3737, 3886 e Cass. 18/3/15 n. 5322

## segue Cass. Civ. 7/3/ 2016 n. 4482

nel trust autodichiarato, in cui il disponente assume il ruolo di beneficiario, non rientrando la figura di quest'ultimo in alcuna delle ipotesi per cui è prevista l'applicazione di una aliquota ridotta, troverà applicazione la tassazione ad aliquota dell'8% (ex art. 2 della L. n. 286/2006 ai sensi del comma 49, lett. c) dell'art. 2 del D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006).

# Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21416

*«... la costituzione del trust produce soltanto efficacia segregante i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi **il trustee non è proprietario bensì amministratore** e sia perché i ridetti beni non possono essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale per la donazione indiretta»*

segue Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21416

*«Nemmeno - come anticipato - può condividersi l'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 47 ss., d.l. n. 262 cit. adottata dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. VI al cui avviso sarebbe stata istituita un'autonoma imposta «sulla costituzione dei vincoli di destinazione» disciplinata mercé il rinvio alle regole contenute nel d.lgs. n. 346 cit. e avente come presupposto la loro mera costituzione.*

## segue Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21416

*In verità neanche il dato letterale autorizza una tale conclusione, giacché ex art. 12, comma 1, prel. «il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» è proprio invece nel diverso senso che **l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la scontata conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari.»***

# Decreto legislativo 31/10/1990 n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

## **Art. 1 Oggetto dell'imposta**

*In vigore dal 10 dicembre 2000 Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286*

- 1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.**
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.
- 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

segue Cass. Civ. 26/10/2016 n. 21416

*«Questa sembra essere l'interpretazione non solo logicamente più corretta, ma anche quella che appare essere l'unica costituzionalmente orientata. E ciò atteso che l'art. 53 Cost. non pare poter tollerare un'imposta, a meno che non sia un'imposta semplicemente d'atto come per l'essenziale è per es. quella di registro, senza relazione alcuna con un'idonea capacità contributiva.»*

I diversi orientamenti  
della recente

Giurisprudenza di merito

# CTP Milano 11/3/2015 n. 2300

Ha affermato (in epoca antecedente al contrasto di legittimità determinato dal sopraggiungere della sentenza 21614 dep. 26/10/16) che:

*«E' noto che l'art. 2 L. 286/06 commi da 47 a 49 **non menziona espressamente gli atti istitutivi di trust**, sicché, in assenza di una disciplina normativa che si riferisca espressamente a tale tipologia di atti, non può che farsi un'applicazione analogica ed estensiva della disposizioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni, laddove si ritenga che l'espressione «vincoli di destinazione» si riferisca anche ai trust»*

# segue CTP Milano 11/3/2015 n. 2300

Considerando gli **effetti del trust per i diversi soggetti**, rileva che:

- i **beneficiari** hanno una mera **aspettativa**, per cui, fino al concretizzarsi dei presupposti che determineranno il trasferimento dei beni in loro favore, non beneficeranno di alcuna ricchezza;
- l'attribuzione **al trustee è neutra**, essendo meramente strumentale a permettergli l'attuazione del programma indicato nell'atto istitutivo di trust.

Da ciò, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990, con cui si **prevede che alle donazioni sottoposte a condizione si applichino le disposizioni relative all'imposta di registro**, e dell'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui **gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa**, conclude ritenendo che **l'atto di trust, volto a segregare il patrimonio** del disponente per preservarlo da qualsiasi vicenda personale, non è idoneo a generare arricchimento, né in capo al trustee né in capo ai beneficiari, essendo **privo di alcun intento liberale** nei loro confronti e, come tale, **carente dei presupposti per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni**.

# CTP Latina 14 maggio 2015, n. 716

Il trust autodichiarato non determina alcun trasferimento di diritti - analogamente a quanto avviene in caso di fondo patrimoniale - per l'atto andrebbe tassato in maniera fissa, ciò sia ai fini del registro che relativamente alle imposte ipotecarie e catastali, in quanto **il trust liberale attua, in effetti, una donazione indiretta al beneficiario, per il tramite del trustee** che assume il mero ruolo di esecutore del programma del disponente e fruisce dei beni **in virtù di un trasferimento neutro, cioè privo dei requisiti di onerosità e di gratuità.**

cfr. CTP Lucca 17/11/2015, n. 728

# CTP Palermo 30/12/2015, n. 6880

Nel trust i presupposti impositivi si realizzeranno solo ed unicamente **nel momento in cui il trustee darà corso al programma del disponente**, trasferendo i beni in favore dei beneficiari.

*cfr.* CTP Torino 30/11/15, n. 1879, sent.; CTP Torino 19/10/2015, n. 1606, sent.; CTP Milano 20/7/15, n. 6579, sent.; CTR Milano, sez. dist. Brescia 30/6/2015, n. 2919, sent.; CTP Milano 26/5/2015, n. 4771

# CTR Milano 21/1/2016, n. 346

**Vincolo di destinazione e trust sono istituti diversi.**

Non potendosi prescindere dagli effetti che il trust intende perseguire, non è neanche possibile, oltre che lecito, considerare il trust come una specificazione del vincolo di destinazione.

L'art. 2, comma 47, L. n. 262/2006 **individua nel trasferimento, inteso come arricchimento perseguito dal soggetto, la base imponibile tassata** proveniente da donazioni, atti di trasferimento a titolo gratuito e di costituzione di vincoli di destinazione, dato che l'art. 1 del D.L. n. 341 del 1990 statuisce che:

*“L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi”.*

*cf.* CTP Milano 8/2/2016, n.1109; CTP Lodi 5/2/2016, n. 7; CTP Bolzano 2/2/2016, n. 10.

# CTP Latina 17/2/2016, n. 239

Propende per la tesi espressa dalla Suprema Corte con sentenza n. 25478/2015, secondo cui il trust è estraneo al presupposto dell'imposizione indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale (sia del registro che delle ipotecarie e catastali), per **carenza del requisito fondamentale dell'attribuzione definitiva - cioè vera e propria - dei beni al beneficiario.**

Tale carenza, **preclude ogni assimilazione del trust agli atti di donazione e successione** ed esclude la tassazione del trasferimento strumentale dei beni dal disponente al trustee.

cfr. CTR Milano 26/5/2016, n. 3188; CTP Savona 23/3/2016, n. 559; CTP Milano 18/1/2017, n. 418; CTR Napoli, Sez. dist. Salerno 24/5/2016, n. 4922,; CTP Milano 20/5/2016, n. 4496; CTP Milano 11/4/2016, n. 3244; CTR Torino 7/3/2016, n. 326; CTP Lodi 19/2/2016, n. 10.

# CTR Milano 17/2/2016, n. 1560

Rammenta che nell'orientamento di *common law* non vi sono preclusioni allo **sdoppiamento del diritto di proprietà** - che rende il trustee proprietario legale del patrimonio affidatogli, mentre il beneficiario ne diventa il proprietario secondario - ma tali preclusioni risulterebbero superate nel nostro ordinamento per l'intervenuto riconoscimento dell'istituto del trust con la Legge 364/1989.

Dissente dalla teoria che riconduce il trust nell'ambito della disciplina dell'art. 2645 ter c.c., in quanto **il vincolo risulta privo del trasferimento fiduciario che caratterizza l'istituto**, conseguentemente il riferimento esplicito ai (soli) vincoli di destinazione, all'art. 2 del D.L. n. 262/2006, preclude l'applicabilità di tale tassazione ai trust.

*cfr.* CTR Firenze 4 maggio 2016, n. 795

# CTR Genova sentenza 21/3/16 n. 474

Ha rigettato le ragioni del contribuente sul presupposto che l'art. 2, commi 47 ss., D.L. n. 262/2006 ha innovato l'imposta prevista dal D.Lgs. n. 346/1990 sottoponendo a tassazione i trasferimenti dei diritti "*per donazione o a titolo gratuito*", oltre che la costituzione di vincoli di destinazione, conseguentemente, l'utilizzo della particella disgiuntiva "o", unitamente alla mancanza di qualsiasi riferimento allo spirito di liberalità (presente invece nell'art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990), con ciò significando che **il legislatore del 2006 avrebbe inteso sottoporre a tassazione gli atti di trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito - o senza corrispettivo - indipendentemente dalla sussistenza dell'*animus donandi* (presente nella donazione indiretta), non costituendo più un presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta.**

I giudici, senza fare riferimento al contrasto di legittimità appena formatosi con le sentenze del 18 dicembre 2015, segnalano che tale interpretazione ha ricevuto l'avallo della Suprema Corte con sentenza del 25/2/2015, n. 3886.

# CTP Milano 26/5/2016 n.4687

Ritiene **errato affermare che l'atto di trust rientri tra gli atti a contenuto patrimoniale** per il solo fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico.

Tale affermazione appare in contrasto:

- con le caratteristiche giuridiche del trust
- con le caratteristiche del sistema impositivo di registro (D.P.R. 131/86), in cui *«l'elemento essenziale cui connettere la nozione di «prestazione a contenuto patrimoniale», ex art. 9 della tariffa, è l'onerosità»*

## CTR Roma, sez. Latina sent. 23/6/2016 n. 4130

Illustrati i due orientamenti giurisprudenziali di legittimità, è stata ritenuta dirimente la motivazione resa nella (dell'epoca) più recente sentenza di Cassazione (7 marzo 2016, n. 4482), tesa a riconoscere che nell'ordinamento tributario **è stata istituita una nuova imposta** sui vincoli di destinazione, avente l'obiettivo di scoraggiarne l'uso mediante l'introduzione di una leva fiscale.

# CTR Milano sent. 23/9/2016 n. 4883

Supera l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata nel giudizio, affermando che nonostante il trust sia un soggetto giuridico privo di personalità, un **atto di accertamento emesso nei confronti di un trust** deve ritenersi diretto, non già nei confronti del “patrimonio segregato” in quanto tale, ma, piuttosto, nei confronti di chi quel “patrimonio segregato” è stato deputato a gestire.

*cfr.* CTP Treviso 9/11/2015 n. 617; CTR Firenze 9/9/2016, n. 1453; CTR Milano 14/11/ 2016, n. 5859;

# Cass. Civ. n.25478 18/12/15

Il giudizio di Cassazione era stato instaurato dall'amministrazione sull'erroneo presupposto che il trust è un soggetto giuridico, ma, essendosi costituito il trustee persona fisica, il ricorso ha raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c. c. 3)

# CTP Milano sent. 18/1/2017, n. 417

Conclude per l'illegittimità della pretesa tributaria quando il soggetto intimato nell'avviso di liquidazione è il trust, ritenendola soggettivamente illegittima.

*cfr.* CTP Milano 17 giugno 2016, n. 5343, sent.; CTP Milano 12 aprile 2016, n. 3275, sent.; CTP Milano 8 marzo 2016, n. 2230, sent.; CTP Milano 19 gennaio 2016, n. 484, sent.

# CTP Milano 3/2/2017 n. 1022

In caso di atto di accertamento notificato al trust, anziché al trustee nella qualità, la relativa contestazione **risulta superata dalla costituzione in giudizio** del trustee e dalla trattazione nel merito della pretesa fiscale, fatti che, ai sensi dell'art. 156 c.3 c.p.c. dimostrano il raggiungimento dello scopo dell'atto.

## CTR Milano sent. 14/10/2016 n. 5309

In base all'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti presentati alla registrazione, conseguentemente **la costituzione di un vincolo di destinazione sui beni trasferiti andrà assoggettata alla relativa imposta ipo-catastale indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa ai beni stessi.**

# CTR sent. Milano 14/11/2016 n. 5859

Giustifica il contrasto di legittimità in virtù del fatto che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nel 18 dicembre 2015 era riferito ad atti antecedenti la legge 289/2006 (senza fare menzione della sentenza n.21614 del 26/10/2016) ed afferma che la materiale percezione dell'utilità, cioè l'arricchimento, fa parte dell'esecuzione del programma di destinazione.

# CTR Milano 13/12/2016, n. 6758

Mediante rinvio all'ultimo pronunciamento di legittimità (26 ottobre 2016, n. 21614) conclude ritenendo non tassabile in misura proporzionale l'atto di trust, aderendo all'orientamento secondo cui **il conferimento di beni in trust non determina trasferimento di ricchezza tassabile.**

Critica l'A.d.E., in quanto le sue circolari, pur propendendo per l'intassabilità del trust autodichiarato, fondano la propria conclusione sul presupposto che, nei casi diversi dal trust autodichiarato, tale istituto determini un reale trasferimento imponibile.

Ritiene, invece, che **il reale trasferimento, dedotto dall'Ufficio, risulti incompatibile con il programma negoziale proprio del trust, mediante il quale viene attuato una donazione indiretta attraverso la preservazione del patrimonio per effetto della sua segregazione.**

**Mancherebbe, in sostanza, quell'arricchimento che determina la base imponibile delle imposte di successione e donazione, cioè la liberalità.**

## C.T.R. Roma 21 febbraio 2017 n.747

L'istituzione di un trust autodichiarato avente finalità di carattere familiare è soggetto all'imposta proporzionale di cui all'art. 2, co. 47, D.L. n. 262/2006, essendo tale **imposta istituita direttamente sulla costituzione dei vincoli di destinazione**. Detta imposta si applica con l'aliquota dell'8%, non rientrando il disponente in alcuna delle categorie che godono di aliquota inferiore

*cfr.* CTR Perugia 28/3/17 n.115; CTR Milano 10/3/2017 n. 1037

# CTP Bologna 24/2/2017, n. 221

All'atto di istituzione di un trust autodichiarato, avente quali beneficiari i discendenti del disponente, sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, anziché proporzionale, inquadrandosi la fattispecie in una **donazione indiretta**, in quanto **la cessione di un bene al trust non determina immediato arricchimento del beneficiario.**

*cfr.* CTP Treviso 19/6/2017 n.310; CTP Bologna 24/2/2017, nn. 213, 215, 216, 219, 220; CTP Treviso 21/2/2017, n. 124; CTP Milano 20/2/2017, n. 1468; CTP Pesaro 16/3/2017, n. 387; CTP Milano 18/1/2017, n. 418; CTP Milano 18/1/2017, n. 417; CTR Milano 13/12/2016, n. 6758; CTP Savona 26/10/16 n. 559; CTR Venezia 25/10/2016 n.25/10/16

# CTP Pesaro 16/3/2017 n. 387

L'intestazione dei beni al trust, specie nel caso di autodichiarato, non comporta alcun trasferimento ma «*una cosiddetta **situazione ponte** in attesa della definitiva assegnazione ai destinatari*», come chiarito dalla Cass. Civ. 21614 del 24/10/16

cfr. CTR Milano 26/5/16 n.3188

## C.T.P. Brescia 13/07/2017 nn. 490, 491

Il conferimento di beni immobili in un trust familiare non importa alcun reale trasferimento e pertanto va assoggettato a tassazione in misura fissa. **La successiva attribuzione al beneficiario è da considerare atto traslativo di proprietà** e perciò è soggetta ad imposizione in misura proporzionale

cfr. CTR Benevento 24/5/17 n.4710; CTP Treviso 17/5/2017 n.248

# Legge 22/06/2016 n. 112 - «Dopo di noi»

**Art. 6.** *Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione*

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'*articolo 2645-ter del codice civile* ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, *comma 3*, della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, **sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni** prevista dall'articolo 2, *commi da 47 a 49*, del *decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, e successive modificazioni.

...

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'*articolo 2645-ter del codice civile*, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, *comma 3*, della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, **le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.**

# Elenco sentenze di merito (1 di 2)

- CTP Milano 11/3/2015 n. 2300
- CTP Latina 14/05/ 2015, n. 716
- CTP Milano 26/5/2015, n. 4771
- CTR Brescia 30/6/2015, n. 2919
- CTP Milano 20/7/15, n. 6579
- CTP Torino 19/10/2015, n. 1606
- **CTP Treviso 9/11/2015 n. 617**
- CTP Lucca 17/11/2015, n. 728
- CTP Torino 30/11/15, n. 1879
- CTP Palermo 30/12/15, n. 6880
- CTP Milano 19/01/2016, n.484
- CTR Milano 21/01/2016, n. 346
- CTP Bolzano 2/02/2016, n. 10
- CTP Lodi 05/02/2016, n. 7
- CTP Milano 08/02/2016, n.1109
- CTP Latina 17/02/2016, n. 239
- CTR Milano 17/02/ 2016, n. 1560
- CTP Lodi 19/02/2016, n. 10
- CTR Torino 07/03/2016, n. 326
- CTP Milano 08/03/2016, n. 2230
- **CTR Genova 21/03/16 n. 474**
- CTP Savona 23/3/2016, n. 559
- CTP Milano 11/4/2016, n. 3244
- CTP Milano 12/04/2016, n. 3275
- CTR Firenze 04/05/ 2016, n. 795
- CTP Milano 20/5/2016, n. 4496
- CTR Salerno 24/5/2016, n. 4922

# Elenco sentenze di merito (2 di 2)

- CTR Milano 26/5/2016, n. 3188;
- CTP Milano 17/06/2016, n. 5343;
- CTR Latina 23/6/2016 n. 4130;
- CTR Firenze 9/9/2016, n. 1453;
- CTR Milano 23/9/2016 n. 4883;
- CTR Milano 14/10/2016 n. 5309;
- CTR Venezia 25/10/2016 n. 1153;
- CTR Milano 14/11/ 2016, n. 5859;
- CTR Milano 13/12/2016, n. 6758
- CTP Milano 18/01/2017, n. 417;
- CTP Milano 18/1/2017, n. 418;
- CTP Milano 30/01/2017 n. 853;
- CTP Milano 20/2/2017, n. 1468;
- CTR Roma 21/02/2017 n.747;
- CTP Treviso 21/2/2017, n. 124;
- CTP Bologna 24/2/2017, nn. 213, 215, 216, 219, 220;
- CTP Bologna 24/2/2017, n. 221
- CTR Milano 10/03/2017 n.1037;
- CTP Pesaro 16/3/2017, n. 387;
- CTR Perugia 28/03/2017 n. 115;
- CTP Treviso 17/05/2017 n.248;
- CTR NAPOLI 24/05/2017 n.4710;
- CTP Treviso - 19/06/2017 n.310;
- CTP Brescia 13/07/2017 n.490;
- CTP Brescia 13/07/2017 n.491;

Nel caso desideriate acquisire copia delle sentenze citate, potrete richiederle inviando una mail al seguente indirizzo:

[info@graziadei.net](mailto:info@graziadei.net)